



COMUNE DI CIGLIE'

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Castello, 2 - 12060 Cigliè (CN) - www.comune.ciglie.cn.it - Tel. 0174 60132 - Fax 0174 60510 -
ciglie@ruparpiemonte.it
Cod. Fisc. 84005310044 - P. I.V.A. 01595350040

SERVIZI TECNICI DETERMINAZIONE N. 7 DEL 09/02/2026

OGGETTO:

Affidamento fornitura di energia elettrica alla società Kienergia s.r.l. con sede in Rieti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.

L'anno duemilaventisei del mese di febbraio del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000);
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- il provvedimento di nomina del Responsabile del servizio, emesso dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 - comma 10 - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 in data 15/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

VISTO:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in particolare le seguenti disposizioni:

art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;

art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

art. 183, che regola termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;

art. 184, che regola termini e modalità per la liquidazione della spesa;

art. 191, che regola l'assunzione di impegni e l'effettuazione della spesa;

art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per indicare il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

la legge 7/08/1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 1 del D.L. 06.06.2012 n. 95 convertito in Legge n. 133 in data 7 agosto 2012 il quale obbliga le Amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi dei beni e servizi mediante la Consip – Mercato Elettronico o tramite le Centrali di Committenza regionali;

il D.Lgs. 50/2016;

il Regolamento di contabilità;

lo Statuto Comunale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00;

RILEVATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –Tuel, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa ove previsto nel presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PRECISATO che la presente determinazione troverà pubblicazione all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.lgs 50/2016;

Visti

l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia; l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia; l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;

il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la determinazione 36 del 25/11/2025 con la quale si è provveduto a conferire l'incarico di assistenza e consulenza nella fase di gestione ed esecuzione dei contratti relativi la fornitura di energia elettrica interessanti questa amministrazione alla società di brokeraggio Masterservice group;

Constatato che a seguito di indagine di mercato da parte di tale società è stata individuata la ditta KIENERGIA SRL P.Iva 01183820578 con sede in Via M. Rinaldi 2C/2D - 02100 - Rieti;

Considerato che

la proposta è inferiore del 10% Consip;

in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico;

Verificata la regolarità contributiva;
Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; Preciso, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

il fine che il contratto intende perseguire è quello della fornitura di energia elettrica;

l'oggetto del contratto è la fornitura di energia;

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di energia elettrica anno 2026, alla ditta **KIENERGIA S.R.L.** con sede Via M. Rinaldi 2C/2D - 02100 – Rieti P.Iva 01183820578;
- 2) di impegnare la spesa a favore della suddetta ditta, come segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO 2026	CAP.	CIG
Energia elettrica i.p. e impianti videosorveglianza	6.140,00 +iva	2880/4/1	BA53B2F5A1
Energia elettrica uffici comunali	1.140,00 +iva	250/12/1	BA5966AEC6
Energia elettrica cimitero	245,00+iva	4210/2/1	BA597C0902

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

F.to: *